

Emanato con Decreto Rettorale n. 80, prot. n. 3118/A3 del 30 luglio 2004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ "IN CONTO TERZI" ESEGUITE DALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Criteri e modalità per l'assunzione di contratti o convenzioni
- Art. 4 Modalità e criteri di ripartizione dei finanziamenti
- Art. 5 Coordinatore/Responsabile delle attività
- Art. 6 Disposizioni finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 52 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina le attività svolte dall'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste a favore di terzi, in presenza di un interesse prevalente degli stessi.
- 2. Nel rispetto del perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste, avvalendosi di risorse erogate da enti pubblici e/o privati sulla base di appositi contratti o convenzioni, può effettuare:
 - a) attività di ricerca applicata;
 - b) attività di consulenza, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri e valutazioni su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 - c) attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione.
- 3. La proprietà dei risultati o del materiale didattico relativi alle attività di cui alle lettere a), b) e c), del precedente comma 2, nonché il loro diritto alla divulgazione, sono individuati nei rispettivi contratti/convenzioni stipulati tra committente ed Università.
- 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento:
 - a) i finanziamenti erogati direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
 - b) i finanziamenti a favore delle strutture didattiche e/o di ricerca, nonché di singoli professori e ricercatori, erogati da enti pubblici e da privati e finalizzati al conseguimento di risultati in cui

- sia dimostrato il prevalente interesse dell'Università, da riconoscersi con delibera del Consiglio dell'Università sulla base di motivata relazione scritta da parte della struttura e/o del docente;
- c) le prestazioni didattiche svolte a titolo personale dai docenti in ruolo presso l'Ateneo, anche a tempo pieno, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 - Soggetti interessati

- 1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono affidate all'Università o alle singole strutture dell'Ateneo. Tali attività possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di altro personale dell'Ateneo e l'utilizzo di attrezzature e di mezzi di proprietà dell'Università, secondo modalità atte a salvaguardare il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.
- 2. Ai fini del completo raggiungimento degli obiettivi individuati dai singoli progetti e con riferimento ai criteri di efficienza ed efficacia, l'Università, pur nel rispetto della trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, si uniforma ai principi della delegabilità di funzioni, della gestione autonoma delle attività e della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, per ciascuna delle attività da porre in essere, è individuato, con delibera della Struttura interessata, il rispettivo Coordinatore/Responsabile.

Art. 3 - Criteri e modalità per l'assunzione di contratti o convenzioni

- 1. Il Consiglio dell'Università, su motivata deliberazione della struttura interessata e previo parere motivato del Senato, delibera l'approvazione dei contratti e delle convenzioni di cui al presente regolamento.
- 2. La sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni è di competenza del legale rappresentante dell'Università o del Rettore.
- 3. La delibera della struttura interessata deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - oggetto del contratto o convenzione e relazione descrittiva in merito alle attività proposte;
 - soggetto/i contraente;
 - indicazione dell'eventuale necessità di costituire associazioni temporanee nei casi previsti per legge;
 - Coordinatore/Responsabile;
 - decorrenza del contratto o convenzione e relativi termini di scadenza;
 - indicazione del corrispettivo erogato, con espressa specificazione se al netto o comprensivo di IVA;
 - modalità previste per l'erogazione del finanziamento;
 - indicazioni delle eventuali strutture o attrezzature di Ateneo che si rendono indispensabili allo svolgimento delle attività;
 - indicazione delle eventuali strutture o attrezzature di Ateneo che si rendono indispensabili allo svolgimento delle attività.

Art. 4 - Modalità e criteri di ripartizione dei finanziamenti

- 1. Per tutte le attività di cui all'art. 1, comma 2 e sulle quote di competenza dell'Università, l'Ateneo opera una trattenuta pari al 15%.
- 2. L'importo indicato al comma 1 è destinato per il 30% al bilancio di Ateneo, con priorità alle voci di bilancio connesse alle spese generali di gestione e amministrazione, e per il restante 70% al fondo di incentivazione del personale tecnico-amministrativo.
- 3. La quota rimanente del corrispettivo, detratte, a seconda dei casi, le quote indicate al comma 1, costituisce il budget delle attività, che sarà allocato sulla base di quanto proposto dal Coordinatore delle attività stesse.

Art. 5 - Coordinatore/Responsabile delle attività

1. Il coordinamento delle attività di cui al presente regolamento è, di norma, affidata a personale docente di ruolo afferente alle strutture interessate.

- 2. Il Coordinatore/Responsabile assume la responsabilità della corretta esecuzione delle attività, curando ogni aspetto programmatorio, organizzativo, gestionale e realizzativo. In particolare, il Coordinatore:
 - a) stabilisce l'utilizzazione del budget delle attività, attuando tutte le procedure necessarie al monitoraggio delle stesse;
 - b) coordina le attività da porre in essere, individuando il personale, anche esterno all'Università, necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) è responsabile nei confronti dell'Università del rispetto delle pattuizioni contrattuali con il committente ed, eventualmente, con altri partner di progetto;
 - d) è responsabile nei confronti dell'Università del rispetto delle previsioni di spesa;
 - e) collabora con i servizi amministrativi di Ateneo per la tenuta della rendicontazione contabile delle attività;
 - f) autorizza, nei limiti del budget previsto, l'Amministrazione di Ateneo all'acquisizione di servizi e forniture necessarie al corretto svolgimento delle attività, per importi comunque non superiori a 15.000,00 euro per singole categorie di spesa;
 - g) trasmette, a consuntivo dell'attività svolta:
 - idoneo prospetto riassuntivo della rendicontazione finanziaria alla Direzione amministrativa;
 - relazione riassuntiva delle attività svolte alla struttura interessata.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. La differenza tra le spese preventivate e quelle minori effettivamente sostenute, nonché gli utili residui che dovessero risultare a seguito delle ripartizioni di cui ai precedenti articoli sono destinati ad incrementare i fondi annualmente trasferiti alle strutture interessate.

Riferimenti normativi:

art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (attività di ricerca e consulenza conto terzi eseguite dalle Università); art. 4 del D.L. 28 maggio 1981, n. 255, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 391; D.M. 30 dicembre 1981 (attuazione dell'art. 66 del DPR 11 luglio 1981, n. 382); DM 28 gennaio 1984 (abrogazione di alcune disposizioni DM 30 dicembre 1981).